

## Proposte per semplificazioni salute e sicurezza edilizia

-Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP ) vedi [www.ciip-consulta.it](http://www.ciip-consulta.it) (Gruppo di Lavoro Semplificazioni)

### riferimenti proposte

Dott. Ing. Antonio Leonardi - Presidente ANIS - mail: [presidente@anisitalia.it](mailto:presidente@anisitalia.it) tel. 3346112986

Dott. Ing. Elisa Gerbino - Segretario ANIS - mail: [segretario@anisitalia.it](mailto:segretario@anisitalia.it) tel. 3384726290

### RIEPILOGO PROPOSTE

- 1) RIDUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
- 2) ELIMINAZIONE DEI CONTENUTI RIPETITIVI NEI PIANI DI SICUREZZA
- 3) SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI NEL SETTORE EDILE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI NEI PERCORSI SCOLASTICI.
- 4) PROPOSTA DI PROCEDURE ISPETTIVE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

## **1. PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DEI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

Il recente decreto interministeriale del 9 settembre 2014 *“Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)”*, ha inteso semplificare la struttura dei Piani di sicurezza, non toccando i contenuti minimi stabiliti dagli allegati al D.lgs. 81/08, rendendoli meno “pesanti” dal punto di vista cartaceo, più snelli, più facilmente “leggibili e comprensibili”, più aderenti alle specificità del cantiere e meno ridondanti di informazioni spesso inutili o non necessarie.

L'obiettivo dei modelli semplificati è quello di fornire una linea di indirizzo che consenta di eliminare le parti che poco hanno a che fare con la progettazione della sicurezza dello specifico cantiere, e che sono spesso ripetitive, generiche e di carattere puramente normativo, e realizzare un documento non tanto in forma relazionale ma composto essenzialmente da schede progettuali, tavole esplicative, disegni, procedure, ecc. concretamente applicabili al cantiere.

Si propone un nuovo intervento normativo di semplificazione che dovrebbe puntare ad individuare le modalità operative da applicare in uno specifico cantiere al fine di evitare che tali documenti riportino contenuti ripetitivi.

Inoltre, in riferimento al numero di documenti da tenere in cantiere, si ritiene che questi siano eccessivi, un carico burocratico talmente oneroso da scoraggiare qualsiasi imprenditore dal prenderne seriamente in considerazione i contenuti che pertanto spesso vengono percepiti come obblighi formali, per la maggior parte del tutto avulsi dalla realtà del cantiere, da delegare ad esperti esterni, i quali tra l'altro non hanno alcuna responsabilità. L'obiettivo dovrebbe essere quello di semplificare il più possibile i documenti utili da tenere in cantiere.

Il documento si conclude riportando anche alcuni spunti di riflessione per proposte di semplificazione in tema di formazione, con particolare riferimento al settore edile.

### **1. Documento di Valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa edile e Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere:**

- a) Il DVR dell'impresa edile deve contenere solo ed esclusivamente la valutazione dei rischi derivanti da uffici, officine, magazzini, etc., lasciando la valutazione dei rischi dei cantieri ai diversi POS.
- b) Se il DVR contiene i rischi tipici dell'impresa edile, semplificare i contenuti minimi dei POS con la valutazione dei soli rischi dello specifico cantiere che non sarebbero stati trattati nel DVR in quanto documento di carattere generale.

### **2. Riduzione dei documenti da tenere in cantiere a disposizione dell'Organo di vigilanza**

- *Esposizione, nei casi previsti dalla norma, di copia della Notifica Preliminare (art. 99 del D.Lgs. 81/2008).*

L'esposizione della notifica, come pure la custodia a disposizione dell'organo di vigilanza, è del tutto inutile, visto che i dati essenziali sono riportati nel cartello di cantiere e ne viene inviata copia agli organi di vigilanza.

- *Libro unico del lavoro (ex libro matricola)*

Il D.M. 9 luglio 2008 modernizza la tenuta dei dati inseriti nel libro e, con l'articolo 3 comma 1, supera l'obbligo di conservarlo nel luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, consentendo, tra altre possibilità, di conservarlo presso la sede legale dell'impresa.

- *Registro degli infortuni (art. 53, c. 6 del D.Lgs. 81/2008).*

Il registro infortuni non è certo un documento che abbia maggior significato se tenuto in cantiere anziché nella sede dell'impresa, in specie quando l'impresa è operativa in più cantieri contemporaneamente. In linea con l'art. 53 il registro cartaceo così come conosciuto dalle imprese è un documento di vecchia concezione, completamente da rivedere sia per gli aspetti di validazione che di utilità alla prevenzione: serve andare verso l'informatizzazione delle informazioni contenute nel registro a beneficio di una maggiore semplicità ed utilità per le imprese, i lavoratori e gli Enti pubblici interessati (INAIL, ASL ..).

### **3. Semplificazione e riduzione degli obblighi formativi nel settore edile**

- *Semplificazioni in materia di formazione delle figure della prevenzione nel settore edile*

Evitare la sovrapposizione di attività formative di corsi differenti ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti. Ad esempio chi segue il corso di formazione per coordinatore della sicurezza non deve seguire il modulo B edilizia per l'abilitazione a RSPP/ASPP, lo stesso dicasi per i corsi di aggiornamento

Riconoscimento di crediti formativi abilitanti al ruolo di figure professionali, quali RSPP/ASPP e Coordinatori della sicurezza (CSP-CSE), nei corsi di formazione svolti nel settore scolastico, secondo la normativa vigente (particolare riferimento agli istituti tecnici, alle scuole professionali ed Università).

- *Criteri di accreditamento dei soggetti legittimati ad erogare formazione*

Ridefinire i criteri di accreditamento dei soggetti legittimati che possono erogare percorsi formativi, quali per es. corsi per RSPP/ASPP, Coordinatori, lavoratori, etc.,

- *Procedure ispettive da parte degli Organi di vigilanza in merito ai corsi di formazione*

Si propone un nuovo intervento normativo che possa introdurre procedure ispettive che devono svolgere gli Organi di vigilanza al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dei corsi di formazione stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sia per quanto concerne la formazione erogata in aula, sia per quella erogata in modalità e-learning.

Tali attività potrebbero essere espletate per esempio:

1. con attività di monitoraggio e controllo effettuate in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, anche tramite richiesta di copia della documentazione esistente agli atti dei soggetti formatori;
2. con attività di vigilanza e controllo effettuate in occasione delle attività ispettive durante lo svolgimento dei corsi, mirate alla rilevazione di irregolarità nella gestione dei corsi, quali per es. corrispondenza tra presenze degli allievi e registro, qualificazione dei docenti, ecc.
3. mediante visite speciali per particolari accertamenti richiesti da altri servizi o enti delegati.